

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 12/22

procedura di liquidazione del patrimonio (artt. 14 ter ss. l. n. 3/2012)

Il giudice

– rileva che successivamente al deposito del ricorso sono stati prodotti l'inventario previsto dall'art. 14 ter.3 e le dichiarazioni dei redditi richieste col decreto interinale 17.10.22;

– rileva che dalla domanda di liquidazione dei beni avanzata dal debitore Massimo De Lazzari, dalla relazione ex art. 14 ter.3 e dalla documentazione offerta con entrambe emerge che:

– il tribunale è competente perché il ricorrente risiede a Montebelluna (art. 14 ter.2);

– il debitore è in stato di *sovraindebitamento* ex art. 6.2 perché:

➤ l'entità complessiva dei debiti è di € 1.548.868,26;

➤ l'entità del patrimonio prontamente liquidabile è molto inferiore, e tale comunque da comportare un perdurante squilibrio rispetto alle obbligazioni assunte, che dunque non possono essere adempiute regolarmente;

– non ricorrono le condizioni di inammissibilità ex art. 7.2, lett. a e b;

– i requisiti ex art. 14 ter.2 sono soddisfatti perché la domanda è corredata dalla documentazione ex artt. 9.2 e 9.3;

– i requisiti ex art. 14 ter.3 in merito al contenuto della relazione sono soddisfatti;

– non sussistono elementi denotanti il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies.1);

– vi sono le condizioni per ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (art. 14 ter.5);

p.q.m.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;
- nomina quale liquidatore il dr. Gianluigi Vergari;
- dispone che, sino alla chiusura della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito internet di questo tribunale e su quello dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso;

- dispone l'annotazione della domanda e del presente decreto nel registro delle imprese;
- ordina a chiunque li detenga la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che, alla luce delle esigenze di mantenimento ex art. 14 ter.6, lett. b, alla procedura sia riservata la quota di 1/5 dei redditi e guadagni mensili.

Treviso, 10.11.2022

Il giudice
dr. Lucio Munaro